



DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 66/2018

CONFERIMENTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI - NOMINA LEGALE

L'anno 2018 il giorno sei del mese di NOVEMBRE (6.11.2018), presso la sede sociale in Gioia del Colle (BA) alla via G. D'Annunzio nn. 76/78 il Dott. Fabio Diomede in qualità di liquidatore e rappresentante legale della società S.P.E.S. Gioia S.p.a. - Servizi Polifunzionali Ecosostenibili - In Liquidazione, giusta nomina datata 11.05.2018,

Premesso che:

La S.P.E.S. Gioia S.p.A. in liquidazione, è una multi servizi a capitale pubblico che attualmente gestisce sul territorio di Gioia del Colle (Ba), quale affidataria, i seguenti servizi: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI;

Preso atto che la SPES GIOIA S.p.A. in liquidazione, in sede di Assemblea ordinaria dei soci del 26.10.2018, al punto n. 3) dell'odg *Impianto fotovoltaico non realizzato; delibere inerenti e conseguenti* ha esposto quanto segue: *"Sinteticamente si evidenzia come la Spes Gioia Spa nell'anno 2008 abbia sottoscritto un contratto relativo alla realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici. Nei fatti il numero di impianti realizzati è stato di tre, poiché il quarto impianto, previsto presso la scuola elementare di Via Eva, non risulta mai realizzato. Sulla base della documentazione sin qui esaminata, l'impianto de quo parrebbe non sia stato realizzato in seguito ad un cambio di normativa - sul "Conto Energia" del GSE, ovvero in ordine alla conformità normativa dei pannelli stessi - intervenuta nell'intervallo di tempo compreso tra l'acquisto dello stesso impianto e la sua prevista installazione. Tale intervallo di tempo si presume sia ricompreso fra gli anni 2008 e 2011. Nel corso dell'anno 2012 risulta sottoscritta una transazione in ordine alla presente fattispecie. I pannelli sono stati recuperati dalla custodia - di cui alla citata transazione - nell'anno 2018 previo affidamento di incarico legale per il recupero degli stessi, stante la sordità del custode agli inviti bonari precedentemente rivolti dalla società. Una volta recuperati, i pannelli sono stati posti in vendita con procedura di asta pubblica a seguito di valutazione del valore commerciale attuale. La prima asta si è conclusa senza offerenti"*.

Dato atto che, a seguito di formale istanza trasmessa a mezzo pec, il legale incaricato Avv. Iacovelli, che ha seguito la vertenza con la ITEL s.r.l. finalizzata al recupero dei pannelli fotovoltaici in di proprietà SPES GIOIA SPA in giacenza presso tale ditta, ha comunicato a mezzo e-mail datata 25.09.2018, la presenza di talune criticità meritevoli di approfondimenti/valutazioni in relazione alla vicenda in esame.

Rilevato che, si rende necessario assicurare la tutela della società, nei termini e nei modi di legge;

Dato atto che, con ulteriore pec, in data 11.10.2018 è stato richiesto formale preventivo di spesa all'Avv. Iacovelli finalizzato in prima analisi ad acquisire un parere pro veritate in ordine a tutte le criticità riscontrate nell'analisi della documentazione, con particolare riferimento a quanto dallo stesso professionista esposto nella sua in data 25.9.2018;

Verificato che, in data 11.10.2018, il professionista ha comunicato a mezzo pec la propria disponibilità a svolgere l'incarico, fornendo preventivo di spesa per l'attività richiesta che risulta essere pari, ad € 2.315,00 oltre oneri accessori di legge e tariffe;

Richiamati gli artt. 8 e 9 del vigente regolamento aziendale in materia di conferimento incarichi e consulenze, nei quali si evidenzia la possibilità di avvalersi di professionisti esterni anche mediante affidamento diretto in caso di comprovata urgenza nonché di incarichi caratterizzati da un'elevata specializzazione e caratterizzata da una accentuata fiduciarietà delle prestazioni da svolgere;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici esclusi dal codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

Rilevato che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica, come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;



Accertato che i corrispettivi dovuti sono stati determinati in base ai minimi tariffari previsti dalle tabelle dei parametri forensi approvate dal D.M. in vigore alla data del conferimento dell'incarico (oggi D.M. 10.03.2014, n. 55) e, comunque, secondo l'offerta proposta in sede di conferimento incarico, da liquidarsi, previa presentazione di regolare fattura, secondo gli stati di avanzamento della causa affidata e a conclusione del giudizio, per cui si intendono rispettate le condizioni previste dall'art. 8 comma 1 dell'Avviso per la costituzione e aggiornamento dell'elenco dei professionisti legali;

Predisposta la convenzione di incarico allegata al presente atto;

Visto:

- il carattere fiduciario dell'incarico per cui non si ritiene necessario richiedere il CIG;
- il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e il successivo D.Lgs. n. 56/2017;
- lo Statuto dell'Ente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di conferire all'Avv. Giuseppe Iacovelli, con studio professionale in Bari, alla via Sparano, 141, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari, l'incarico di procedere alla redazione di apposito parere pro veritate, relativo alla vertenza di cui in narrativa., stabilendo il compenso in € 2.315,00 oltre oneri accessori di legge e tariffe, come da offerta acclarata al prot. n. 1396 del 11.10.2018;
2. di dare atto che trattasi di incarico legale, legato ad una necessità contingente, che non costituisce appalto di servizi ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula, pertanto, dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica, come previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di impegnare sul bilancio aziendale la presuntiva somma di € 2.315,00 oltre oneri, necessaria per far fronte ai servizi legali di cui trattasi, in esito ai contenuti di cui al presente atto;
4. di dare atto che:
 - i corrispettivi dovuti sono stati determinati in base ai minimi tariffari previsti dalle tabelle dei parametri forensi approvate dal D.M. in vigore alla data del conferimento dell'incarico (oggi D.M. 10.03.2014, n. 55) e comunque secondo l'offerta proposta in sede di conferimento incarico;
 - il compenso verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, secondo gli stati di avanzamento della causa affidata e a conclusione del giudizio ;
 - l' Avv. Giuseppe Iacovelli, dovrà sottoscrivere la convenzione di incarico professionale allegata al presente atto;
 - si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, sul sito web <http://www.spesgioia.it/>.

S.P.E.S. GIOIA S.p.A. in Liquidazione
Il Liquidatore
Dott. Fabio Diomedea

